

Prodotto assicurativo "fantasma" venduto da agente di compagnia assicurativa - Responsabilità della compagnia ex art. 2049 c.c. - Configurabilità - Sussistenza - Onere della prova - Contenuto. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18860 del 24/09/2015

Nel giudizio sulla responsabilità di una compagnia di assicurazioni, ex art. 2049 c.c., per il fatto illecito del suo agente, che abbia venduto un prodotto assicurativo "fantasma" impossessandosi del denaro versato dal risparmiatore per l'acquisto, il giudice di merito, accertata la responsabilità dell'agente, è tenuto a verificare la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l'attività di questi e la commissione dell'illecito, ravvisabile ove sia stata agevolata o resa possibile dalle incombenze affidate all'agente, mentre non è necessario che il danneggiato provi il dolo o la colpa della società assicuratrice, ovvero di aver verificato la reale esistenza e la riconducibilità alla stessa del prodotto venduto.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18860 del 24/09/2015